

## VERBALE DI INTESA

In data 23 gennaio 2026,

le Parti stipulanti il CCNL 18 luglio 2023 hanno convenuto le seguenti modifiche all'articolo 53 "Provvedimenti disciplinari", che entreranno in vigore contestualmente al complessivo accordo di rinnovo del CCNL.

### ART. 53 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. **Tenuto conto del principio di proporzionalità espresso nell'art. 2106 del c.c.**, le mancanze del lavoratore possono essere punite, a seconda della gravità, con:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore a 4 ore della retribuzione giornaliera di cui l'art. 22, punto 1;
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni (per il personale a tempo parziale fino a 50 ore).

2. **La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore entro 30 giorni dalla data in cui i competenti uffici siano venuti a conoscenza del fatto da contestare e dei relativi elementi fondamentali.**

**In caso di maggiori esigenze temporali connesse al completamento dell'istruttoria, il termine di cui al capoverso precedente non potrà superare i 60 giorni.**

3. Non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza che gli sia preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

4. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

5. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Gli elementi a discolta devono essere anch'essi portati dal dipendente per iscritto.

Fatte salve le maggiori esigenze temporali connesse al completamento degli opportuni accertamenti, il provvedimento disciplinare dovrà essere di norma comminato entro 30 giorni dalla ricezione delle giustificazioni.

**Tempi e modalità di applicazione della sanzione saranno comunicati non oltre i 60 giorni successivi dal termine di cui al precedente capoverso.**

6. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite la Direzione Provinciale del Lavoro, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore Provinciale del Lavoro. La sanzione disciplinare viene sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

7. Qualora l'Azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltagli dalla Direzione Provinciale del Lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al punto precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'Azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

Gli importi delle multe saranno versati a favore di eventuali istituzioni aziendali, previdenziali o assistenziali ed in mancanza all'INPS.

